



Comune di Laureana di Borrello
Città Metropolitana di Reggio Calabria
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E
ORGANIZZAZIONE
2025 – 2027

(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)

3.3 Sottosezione di programmazione - Piano Triennale dei
Fabbisogni di Personale

3.3 Sottosezione di programmazione - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale

Riferimenti normativi:

- articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 (introduzione nell'ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione);
- articolo 6 del d.lgs. 165/2001 (PTFP - Piano triennale dei fabbisogni di personale);
- articolo 1, comma 1, lett. a) del d.p.r. 81/2022 (soppressione adempimenti correlati al PTFP e assorbimento del medesimo nel PIAO);
- articolo 4, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale n. 132/2022 (contenente gli Schemi attuativi del PIAO);
- articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (determinazione della capacità assunzionale dei comuni);
- d.m. 17/03/2020, attuativo dell'articolo 33, comma 2 (definizione dei parametri *soglia* e della capacità assunzionale dei comuni);
- articolo 1, comma 557 o 562, della legge 296/2006 (tetto di spesa di personale in valore assoluto);
- linee guida in materia di programmazione dei fabbisogni di personale del Dipartimento per la Funzione Pubblica, emanate in data 08/05/2018 e integrate in data 02/08/2022;
- articolo 33 del d.lgs. 165/2001 (verifica delle eccedenze di personale).

3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente

Consistenza del personale al 31/12/2024

Area	Tempo pieno		Tempo parziale	
	Indeterminato	Determinato	Indeterminato	Determinato
Funz./EQ	5	0	0	3
Istruttori	0	0	2	1
Op.Esp.	1	0	12	0
Op.	0	0	2	0
TOTALE	6	0	16	1

Consistenza del personale all'esito del piano assunzionale

Area	tempo indeterminato				tempo determinato			
	posti coperti (31/12/2024)		posti vacanti		posti coperti (31/12/2024)		posti vacanti	
	t. pieno	t. parziale	t. pieno	t. parziale	t. pieno	t. parziale	t. pieno.	t. parziale e
F/EQ	5	0	1*	0	0	3	0	0

I	0	2	0	2	0	0	0	1
OE	1	12	0	0	0	0	0	0
O	0	2	0	0-(3)**	0	0	0	0
Totale	6	16	1	2	0	0	0	0

*Assunzione subordinata all'integrale eterofinanziamento nell'ambito del PN CapCoe

**Si prevede l'assunzione di n. 3 unità di personale ex TIS in sovrannumero. Vedasi infra

Procedure assunzionali in corso di svolgimento

Non risultano procedure assunzionali in corso di svolgimento.

Stima del trend delle cessazioni:

Appare utile riassumere di seguito le cessazioni già avvenute negli anni 2023 e 2024 e quelle previste (per collocamento a riposo) nel periodo 2025-2030:

N.D.	Profilo professionale	Area	Modalità di cessazione	Decorrenza	Costoannuo		
					Tabellare	Oneri riflessi	TOTALE
1	Istruttore di vigilanza	Istruttori	Quiescenza per anzianità anagrafica	30.06.2023	€ 24.595,74	€ 8.829,87 (compreso irap)	€ 33.425,61
1	Collaboratore	Operatori esperti	Quiescenza per anzianità anagrafica	30.04.2024	€ 20.620,73	€ 7.402,84	€ 28.023,57
1	Istruttore di vigilanza	Istruttori	Quiescenza per anzianità anagrafica	01.09.2024	€ 24.595,74	€ 8.829,87	€ 33.425,61
1	Istruttore di vigilanza	Istruttori	Quiescenza per anzianità anagrafica	01.01.2025	€ 24.595,74	€ 10.475,64	€ 35.071,38
1	Collaboratore	Operatori esperti	Quiescenza per anzianità anagrafica	01.10.2025	€ 20.620,73	€ 7.402,84	€ 28.023,57
1	Istruttore direttivo amministrativo	Funzionari	Quiescenza per anzianità anagrafica	01.11.2025	€ 25.942,54	€ 8.829,87	€ 34.772,41
1	Autista macchine complesse	Operatori esperti	Quiescenza per anzianità anagrafica	01.08.2027	€ 18.189,60	€ 6.984,81	€ 25.174,41
1	Operaio generico	Operatori	Quiescenza per anzianità anagrafica	01.07.2029	€ 17.640,35	€ 6.332,89	€ 23.973,24
1	Collaboratore	Operatori esperti	Quiescenza per anzianità anagrafica	01.09.2030	€ 18.431,92	€ 6.617,06	€ 25.048,98
TOTALE CESSAZIONI (periodo 2023-2030)					€ 195.233,09	€ 71.705,69	€ 266.938,78

3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane

a) capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa:

a.1) verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato

Atteso che, in applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, è stato effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2022, 2023 e 2024 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2024 per la spesa di personale, il Comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al **18,40 %**, come può evincersi dalla seguente tabella:

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		ANNO	2025
Popolazione al 31 dicembre		ANNO	2024
		VALORE	4.681
		FASCIA	d
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		ANNI	2024
		VALORE	678.118,99 € (l)
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		(a)	769.040,31 €
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")		(a1)	769.040,31 €
		2022	4.510.881,37 €
		2023	3.959.735,18 €
		2024	4.458.987,06 €
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			4.309.867,87 €
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2024	623.688,36 €
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	3.686.179,51 €
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)	18,40%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)	27,20%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)	31,20%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO

Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f)	324.521,84 €	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	1.002.640,83 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	2025	(h)	100,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i)	769.040,31 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")	(l)	58.251,38 €	
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)	(m)	769.040,31 €	
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)	1.538.080,62 €	
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n)	1.002.640,83 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2025	(o)	1.002.640,83 €

Il Comune di Laureana di Borrello si trova, per popolazione, nella FASCIA D della tabella di cui al D.L. 34/2019 e risulta Ente virtuoso poiché ha registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al **18,40%**.

Il Comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2025/2027, con riferimento all'annualità 2025, di Euro **324.521,84** con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della *Tabella 1* del decreto, di Euro **1.002.640,83**.

È rilevabile che, includendo le azioni assunzionali in essere e programmate, dettagliate di seguito, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2025 entro la somma data dalla spesa di cui sopra, come su ricostruita, nei seguenti valori:

SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2024 Euro **678.118,99** + SPAZI ASSUNZIONALI AGGIUNTIVI TEORICI Euro **324.521,84** = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro **1.002.640,83** ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2025 Euro **693.004,86**

n.b.: inserire dato spesa personale previsionale 2024, determinato secondo la nozione del d.m. 17/03/2020 (quindi senza Irap), tenuto conto delle scelte assunzionali previste nella presente programmazione dei fabbisogni, sia a tempo indeterminato che mediante forme di lavoro flessibile.

Si dà atto che:

- la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020;
- tale spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive, oggetto della presente programmazione strategica, secondo il prospetto di cui sopra;

a.2) verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale

Si verifica, inoltre, che la spesa di personale per l'annualità 2025, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, pari, per questo Comune ad **€ 871.209,28** (spesa media per il personale sostenuta nel triennio 2011/2013).

VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE PER L'ANNO 2025 CON IL LIMITE DELLA MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013

(art. 1, commi 557 - 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296)

N.D.	Voce	Rif. al bilancio / Rif. normativo	Spesa ANNO 2025		
			Spese già contratte	Nuove spese programmate	TOTALE
			(1)	(2)	(1 + 2)
1. A SOMMARE					
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato , compreso il segretario comunale	Macroaggr. 1	889.793,16	21.668,00	
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato	Macroaggr. 1	0.00	0,00	0,00
3	<i>Collaborazioni coordinate e continuative</i>	Art. 14, comma 2 L. n. 89/2014 e Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	0,00		
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro (VV.UU. stagionali escluso oneri e IRAP)				
5	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)			0,00	0,00
6	Somme rimborsate ad altre amministrazioni			0,00	0,00
7	Incarichi dirigenziali ex art. 110, comma 1 e comma 2, TUEL	Art. 1, c. 557-bis,	25.130,00	0,00	0,00

		L. 296/06			
8	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Circ. RGS 9/06	0,00		
9	Spese per il personale con contratto di formazione e lavoro		0,00	0,00	0,00
10	Oneri contributivi a carico ente				
11	Spese per la previdenza e l'assistenza delle forze di P.M. e per i progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del Codice della strada		0,00	0,00	0,00
12	IRAP	Macroaggr. 2	68.176,37		
13	Oneri per lavoratori socialmente utili		0,00	0,00	0,00
14	Buoni pasto				
15	Assegno nucleo familiare				
16	Spese per equo indennizzo		0,00	0,00	0,00
17	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.)	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	29.704,00	8.773,85	0,00
18	Altro - Aumenti contrattuali		0,00	0,00	0,00
19	• TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 18)		1.012.803,53	30.441,85	1.043.245,38

N.D.	Voce	Rif. al bilancio / Rif. normativo	Spesa ANNO 2025		
			Spese già contratte	Nuove spese programmate	TOTALE
			(1)	(2)	(1 + 2)
A DETRARRE					
1	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni	Circ. RGS 9/06	17.000,00		
2	Spese sostenute per categorie protette ex legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06			
3	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge				
4	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari, statali o privati		195.120,44		
5	Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate				
6	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali e accantonamenti per rinnovi contrattuali	Art. 1, c. 557, L. 296/06	56.513,37		
7	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI		5.000,00		
8	Spese per la formazione	Circ. RGS 9/06	0,00	0,00	0,00
9	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06	0,00		
10	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il		47.000,00		

	rimborso a carico dell'ente utilizzatore				
11	Spese personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al C.d.S.		0,00		
12	Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dei Monopoli di Stato		0,00	0,00	0,00
13	Maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai sensi dell'art. 3, c. 120, legge n. 244/2007		0,00	0,00	0,00
14	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circ. Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)		5.000,00	0,00	0,00
15	Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del D.L. n. 95/2012 ¹		0,00	0,00	0,00
16	Spesa personale a carico dello Stato per mobilità (trasferimento da altri Enti in dissesto)		0,00	0,00	0,00
17	Assunzioni non rilevanti ai fini dei limiti di spesa art. 1 c. 557 quater e 562 L. 296/2006 - art. 7 DPCM 17 marzo 2020		64.375,05	21.688,00	
18	A) TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 1 a 17)		390.008,86	21.688,00	411.696,86
19	B) SPESA DI PERSONALE ANNO 2025 (A - B)	631.548,52			
20	C) LIMITE MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013	871.209,28			

21	D) SALDO POSITIVO / NEGATIVO	239.660,76
----	------------------------------	------------

a.3) verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile

Il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, impone al Comune delle limitazioni in materia di lavoro flessibile. L'articolo testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, (...) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. (...) Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...) Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”*

Tuttavia, con **DELIBERAZIONE N. 15/SEZAUT/2018/QMIG** la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha chiarito che: *“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie 39 contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”*. La Sezione quindi ha riconosciuto la possibilità, in assenza di una base di spesa nei periodi contemplati dalla norma di riferimento, di colmare la lacuna normativa creandone una ex novo, valida per il futuro; tale parametro, individuato – in via interpretativa - nella spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente, trova la propria giustificazione, non solo nella imprescindibilità di un ragionevole limite di spesa, ma anche nel principio di “adattamento” statuito per gli enti di minori dimensioni dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera n. 11/2012/QMIG). Il predetto principio, infatti, postula il generale intento di contenere nel tempo la spesa di personale (ponendo distinti limiti in relazione al modello contrattuale adottato), ma impone di tenere in debito conto anche della ridotta struttura organizzativa di taluni enti minori e della necessità di modulare il vincolo assunzionale flessibile al fine di salvaguardare l'erogazione e la funzionalità di servizi essenziali.

In materia, si richiama altresì la **DELIBERAZIONE N. 23/SEZAUT/2016/QMIG** della la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con cui è stato statuito che *“Il limite di spesa previsto*

dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni". Devono intendersi, pertanto, escluse dalle limitazioni di cui all'art. 9 del d.l. n. 78/2010, le modalità di utilizzo del personale che, senza comportare un incremento della spesa complessiva, siano dirette ad ottimizzare l'allocazione delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell'attività lavorativa di dipendenti ovvero con la costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi (art. 30 TUEL). Al contrario, se l'Ente decide di utilizzare autonomamente le prestazioni di un dipendente a tempo pieno presso altro Ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro (come avviene nel caso di dipendente utilizzato ai sensi dell'art. 1, comma 557 L. n. 311/2004), la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi necessariamente all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo.

Il Comune nell'anno 2009 ha sostenuto una spesa per il lavoro flessibile pari ad € **35.391,22**, per € 30.046,00 derivante da spesa per incarico ex art. 110, comma 1 che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, risulta esclusa dal tetto per lavoro flessibile. Il limite da rispettare dal Comune di Laureana di Borrello è stato, pertanto, aggiornato e quantificato, con determinazione R.G. n. 93/14.03.2024, in € **5.345,22**.

Il chiarimento offerto dalla Corte di Conti - più sopra riassunto - è, pertanto, necessario ove si consideri che detto aggiornato valore della spesa per lavoro flessibile nell'anno 2009, ora pari a € **5.345,22** (ancora inferiore è la media sostenuta per la medesima finalità nel triennio 2007-2009), in assenza delle aperture concesse dalle citate pronunce, di fatto impedirebbe al Comune di programmare alcuna spesa per lavoro flessibile.

Il Comune di Laureana di Borrello ritiene, dunque, di poter individuare quale ragionevole parametro assunzionale la spesa di € **35.391,22**, pari al limite di spesa antecedente all'aggiornamento conseguente alla citata modifica normativa, strettamente necessaria per far fronte alle esigenze di funzionalità dell'Ente e a servizi essenziali, in particolare ove si consideri la carenza di personale adibito a funzioni di vigilanza e di ragioneria e la necessità di dotare l'ente di personale idoneo alla gestione non solo dell'attività ordinaria, ma soprattutto dei fondi PNRR, sia sotto l'aspetto amministrativo-contabile che tecnico. A tale ultimo fine (gestione fondi PNRR), il Comune intende valersi, per l'unità di personale che sarà assunta a supporto dell'attività di ragioneria, in possesso di specifiche professionalità, delle deroghe di cui all'art. 31-bis, comma 1², del D.L. n. 152/2021. La spesa supplementare autorizzabile ai sensi del medesimo articolo è, per questo Comune, pari ad € **66.351,23** (€ 3.686.179,51×0,018).

Tanto premesso, si dà atto che la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile prevista per l'anno 2025, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di

² 1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ((, nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma)).

personale e dai contratti di lavoro flessibile già in essere, è compatibile con il rispetto del parametro più sopra determinato, secondo quanto indicato dalla tabella che segue:

Valore spesa per lavoro flessibile come rideterminata: Euro 35.391,22
Spesa* per lavoro flessibile per l'anno 2025: Euro 34.021
di cui € 29.704 già in utilizzo in attuazione della programmazione 2024 ed € 4.317 oggetto della presente programmazione

(si veda al paragrafo 3.3.3-e il dettaglio della programmazione)

* esclusa la spesa in essere per il personale assunto ex art. 110, comma 1, ex art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e quella ex art. 31-bis, comma 1, del D.L. n. 152/2021

a.4) verifica dell'assenza di eccedenze di personale

Si dà atto che l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con deliberazione G.C. n. 73/2025.

a.5) verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'Ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'Ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'Ente, secondo quanto rilevato in sede di approvazione del rendiconto di gestione relativo all'anno 2023, si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267; giacché le conseguenze giuridiche della deficitarietà strutturale ricadono sull'esercizio finanziario relativo al biennio successivo a quello il cui rendiconto della gestione ha palesato la predetta deficitarietà (art. 242, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000; Corte Conti Campania, delib. n. 243/2021/PAR), il Comune è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale nel corrente anno 2025. In sede di approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2024 è stato accertato il venir meno delle condizioni di strutturale deficitarietà a far data dallo 01/01/2026;
si attesta, pertanto, che il Comune di Laureana di Borrello non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

b) La programmazione 2025-2027 e il piano assunzionale 2025

Il Comune di Laureana di Borrello, con riferimento al periodo 2025-2027, programma le seguenti assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato, specificando che, per quanto concerne le assunzioni a tempo indeterminato degli agenti di polizia locale, il Comune intende aderire, nell'anno 2026 ovvero nell'anno 2025 ove si abbia notizia dell'effettivo avvio, all'iniziativa della Regione Calabria in merito alla realizzazione di un concorso unico con successiva fase di formazione:

ANNO 2025

Area	Profilo professionale da coprire	TI/TD	PT/FT	Modalità di reclutamento	Tempi attivazione e procedura Durata contratto TD	Costo a regime* Costo corrente annualità (€)	Copertura spesa
Funzionari	Funzionario-ingegnere (Programma Nazionale FESR FSE+ «Capacità per la coesione 2021-2027»)	Ind.	36 h/set	Concorso pubblico svolto da Dipartimento Funzione Pubblica presso RIPAM	III trimestre	34.772,40 14.488	Integralmente eterofinanziato – PCDM - DFP
Operatori	Operaio generico	Ind. In sovrannumero	18 h/set	Procedura di selezione tramite i Centri per l'Impiego, secondo quanto previsto dall'art. 16 della Legge 56/1987. Deroghe parziali ex Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74 - art. 3, comma 3-quater.1	III trimestre	14.383,33 2.397	A carico del bilancio dall'annualità 2030, salvo contributo statale. Si veda paragrafo 3.3.3 - b3)
Operatori	Operaio generico	Ind. In sovrannumero	18 h/set	Procedura di selezione tramite i Centri per l'Impiego, secondo quanto previsto dall'art. 16 della Legge 56/1987 Deroghe parziali ex Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74 - art. 3, comma 3-quater.1	III trimestre	14.383,33 2.397	A carico del bilancio dall'annualità 2030, salvo contributo statale. Si veda paragrafo 3.3.3 - b3)
Operatori	Operaio generico	Ind. In sovrannumero	18 h/set	Procedura di selezione tramite i Centri per l'Impiego, secondo quanto previsto dall'art. 16 della Legge 56/1987 Deroghe parziali ex Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74 - art. 3, comma 3-quater.1	III trimestre	14.383,33 2.397	A carico del bilancio dall'annualità 2030, salvo contributo statale. Si veda paragrafo 3.3.3 - b3)
Funzionari	Istruttore direttivo tecnico	Det.	12 h/set	Art.1,c.557,L.311/2004	III trimestre 1 settembre 2025-31 dicembre 2025	12.950,80 4.371	Fondi di bilancio

Istruttori	Istruttore** contabile/amministrativo-contabile***	Det.	18 h/set	Art.1,c.557,L.311/2004 ovvero convenzione ex art. 23 CCNL 2022	III trimestre 1 settembre 2025-31 dicembre 2025	17.035,57 6.168,28	Fondi di bilancio
Costo complessivo						107.678,00 32.218,28	

*Il costo comprende oneri riflessi a carico del datore di lavoro e IRAP

**Con facoltà, mediante specifico provvedimento della Giunta comunale, di modificare l'area di inquadramento dell'unità da reclutare, entro i limiti finanziari determinati nel presente fabbisogno

***Ex art. 31-bis, comma 1, del D.L. n. 152/2021

ANNO 2026

Area	Profilo professionale da coprire	TI/TD	PT/FT	Modalità di reclutamento	Tempi attivazione procedura	Costo a regime* (€)
Istruttori	Agente di polizia locale	Ind.	18 h/set	Concorso pubblico (con adesione ad iniziativa Regione Calabria)	I trimestre	15.190,34
Istruttori	Agente di polizia locale	Ind.	18 h/set	Concorso pubblico (con adesione ad iniziativa Regione Calabria)	I trimestre	15.190,34
Costo complessivo						30.380,68

*Il costo comprende oneri riflessi a carico del datore di lavoro e IRAP

ANNO 2027

Area	Profilo professionale da coprire	TI/TD	PT/FT	Modalità di reclutamento	Tempi attivazione procedura	Costo a regime*
===	=====	=	=	=====	=====	=====
Costo complessivo						=====

Il Comune intende programmare, altresì, n. 3 progressioni verticali (vedasi paragrafo 3.3.3 d)), di cui n. 1 a valere sulle residue risorse ex art. 1, comma 612, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, del limite di spesa costituito dallo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 (€ 2462,70), pari ad € 377.751, determinato come da tabella che segue:

Tab. 12 conto del personale 2018	372.626 (429198-11168 arretrati)
Tab. 13 conto del personale 2018	40.961 (52799-11838 segretario com.)
Tab 14 conto del personale 2018	34.177
Monte salari 2018 rilevante	€ 447.764,00
0,55% del monte salari rilevante 2018	€ 2.462,70

c) Certificazioni del Revisore dei conti

Si dà atto che la presente Sezione di programmazione dei fabbisogni di personale è stata sottoposta in anticipo al Revisore dei conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019, ottenendone parere positivo con verbale n. 12 del 28/07/2025 (prot. n. 6061/29.07.2025);

3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse/Strategia di copertura del fabbisogno

a) modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree:

a.1) mobilità interna:

Il Comune, in aggiunta alle modifiche già adottate alla struttura organizzativa e alla distribuzione del personale nell'ambito del presente PIAO, fa riserva di operare, nell'ambito della più ampia attività di riorganizzazione in corso di svolgimento, secondo le modalità di mobilità normativamente previste, le necessarie modifiche nell'ambito della distribuzione interna del personale, anche prevedendo l'assegnazione promiscua di unità di personale tra plurime unità operative o aree. Si prevede, inoltre, un graduale ampliamento dei compiti e delle mansioni di istituto di ciascuna unità di personale in servizio.

In particolare, il Comune intende attivare una procedura di mobilità interna, su base volontaria, di unità di personale interessate a ricoprire, previo idoneo percorso di riqualificazione, mansioni e compiti di polizia locale e di ragioneria, allo scopo di sopperire alle carenze di organico in detto settore di attività, a seguito del collocamento a riposo, nel biennio 2023-2024, di n. 3 agenti di polizia locale.

a.2) trattenimento in servizio:

La Legge di Bilancio per il 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), all'articolo 1, comma 165, ha introdotto nell'ordinamento la facoltà per le pubbliche amministrazioni di disporre il trattenimento in servizio del personale, sia dirigenziale sia non dirigenziale, fino al compimento del settantesimo anno di età. Il Comune di Laureana di Borrello intende avvalersi di tale facoltà, nei limiti consentiti, al fine di assicurare la continuità operativa e la qualità dei servizi, evitando la dispersione di competenze e di esperienze sostituibili solo a seguito di idoneo tutoraggio e affiancamento nei confronti di unità di personale di recente assunzione. La RGS con circolare n. 8 del 7 aprile 2025 ha chiarito:

- che il trattenimento in servizio non consuma le facoltà assunzionali in termini finanziari ossia che il budget di spesa disponibile per le nuove assunzioni non viene ridotto dal costo del personale trattenuto;
- che il limite del 10% non si applica al valore finanziario (budget), ma deve essere inteso come un tetto numerico massimo di personale che può essere trattenuto.

Anche il Ministro per la pubblica amministrazione, con direttiva del 21 gennaio 2025 ha fornito indicazioni sull'applicazione sull'istituto in argomento evidenziando, per quanto qui di interesse:

- che la base di calcolo da considerare per l'individuazione del limite massimo del 10% è quella relativa alle facoltà assunzionali "ordinarie" derivanti dal turn over e da eventuali autorizzazioni ad assumere previste da specifiche misure normative;
- in ordine al profilo della durata, che la disposizione in commento non prevede una durata minima che dovrà quindi essere commisurata, caso per caso, in termini congruenti all'esigenza che si intende affrontare attraverso tale istituto e comunque auspicabilmente in misura adeguata a preservare la continuità gestionale ed evitare frammentazioni (non inferiore, ad esempio, ad un anno).

In questa sede occorre, quindi, definire il numero di trattenimenti consentiti, fissato dalla legge, come detto, nel "*dieci per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente*" e secondo le indicazioni più sopra riassunte.

Il Comune di Laureana di Borrello, come riassunto al paragrafo 3.3.2 a1), gode, per l'anno 2025, di facoltà assunzionali ordinarie pari ad € 324.521,84, rispetto alle quali, per il triennio 2025-2027, programma (con esclusione delle assunzioni integralmente eterofinanziate) la copertura a tempo

indeterminato di n. 5 posizioni di lavoro, tutte a tempo parziale, per complessivi € 73.530,67. Ai soli fini del calcolo della quota per il trattenimento si ipotizza l'utilizzo delle facoltà residue, pari ad € 250.991,17, per l'assunzione di personale avente costo pari a quello di dipendenti a tempo pieno inquadrati nell'area dei funzionari (€ 33.150 – escluso IRAP), così risultando la possibilità di assunzioni per ulteriori n. 7,57 unità. Le facoltà assunzionali del Comune, tenuto conto della presente programmazione e di quella innanzi ipotizzata, ammontano a complessive n. 12,57 unità e, quindi, risulta la facoltà di trattenere in servizio n. 1 unità di personale. Eguale esito (n. 1 unità da trattenersi in servizio) si ottiene dividendo le facoltà assunzionali complessive per il costo medio dell'unità di personale (pari ad € 29.431 secondo le vigenti retribuzioni tabellari del CCNL Funzioni Locali), risultando la possibilità di assunzioni per n. 11 unità.

La Giunta Comunale, con propria successiva deliberazione, senza espletare alcuna procedura di interpello, individuerà, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, l'unità di personale cui proporre il trattenimento in servizio.

b) assunzioni mediante procedura concorsuale pubblica/utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti:

b.1) Il Comune di Laureana di Borrello, con riferimento al periodo 2025-2027, programma le seguenti assunzioni a tempo indeterminato:

ANNO 2025

Area	Profilo professionale da coprire	TI/TD	PT/FT	Modalità di reclutamento	Tempi attivazione procedura	Costo a regime*	Copertura spesa
Funzionari	Funzionario-ingegnere (Programma Nazionale FESR FSE+ «Capacità per la coesione 2021-2027»)	Ind.	36 h/set	Concorso pubblico svolto da Dipartimento Funzione Pubblica presso RIPAM	IV trimestre	34.772,40*	Integralmente eterofinanziato – PCDM - DFP
Operatori	Operaio generico	Ind. In sovrannumero	18 h/set	Procedura di selezione tramite i Centri per l'Impiego, secondo quanto previsto dall'art. 16 della Legge 56/1987 Deroghe parziali ex Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74 - art. 3, comma 3-quater.1	III trimestre	14.383,33	A carico del bilancio dall'annualità 2030, salvo contributo statale. Si veda paragrafo 3.3.3 - b3)
Operatori	Operaio generico	Ind. In sovrannumero	18 h/set	Procedura di selezione tramite i Centri per l'Impiego, secondo quanto previsto dall'art. 16 della Legge 56/1987 Deroghe parziali ex Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74 - art. 3, comma 3-quater.1	III trimestre	14.383,33	A carico del bilancio dall'annualità 2030, salvo contributo statale. Si veda paragrafo 3.3.3 - b3)

Operatori	Operaio generico	Ind. In sovrannumero	18 h/set	Procedura di selezione tramite i Centri per l'Impiego, secondo quanto previsto dall'art. 16 della Legge 56/1987 Deroghe parziali ex Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74 - art. 3, comma 3-quater.1	III trimestre	14.383,33	A carico del bilancio dall'annualità 2030, salvo contributo statale. Si veda paragrafo 3.3.3 - b3)
-----------	------------------	----------------------------	-------------	---	---------------	-----------	--

*Il costo comprende oneri riflessi a carico del datore di lavoro e IRAP

ANNO 2026

Area	Profilo professionale da coprire	TI/TD	PT/FT	Modalità di reclutamento	Tempi attivazione procedura	Costo a regime*	Copertura spesa
Istruttori	Agente di polizia locale	Ind.	18 h/set	Concorso pubblico (con adesione ad iniziativa Regione Calabria)	I trimestre	15.190,34	Fondi di bilancio
Istruttori	Agente di polizia locale	Ind.	18 h/set	Concorso pubblico (con adesione ad iniziativa Regione Calabria)	I trimestre	15.190,34	Fondi di bilancio

ANNO 2027

Area	Profilo professionale da coprire	TI/TD	PT/FT	Modalità di reclutamento	Tempi attivazione procedura	Costo a regime*	Copertura spesa
===	=====	=	=	=====	=====	=====	

b.2) Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (PN CapCoe) - Priorità 1 - Operazione 1.1.2 Assunzione di personale a tempo indeterminato presso i principali beneficiari

Il Comune per sopperire alle proprie necessità di organico intende ricorrere ad assunzioni eterofinanziate e quindi in deroga alle capacità assunzionali o, comunque, in deroga ad altre disposizioni relative al contenimento della spesa di personale. Pertanto, stante la possibilità derivante dalle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ «Capacità per la coesione 2021-2027» approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023, nonché da quelle statali già individuate nell'art. 19 del d.l. 19 settembre 2023, n. 124, l'Ente programma l'assunzione di n. 1 unità di personale appartenente all'Area dei Funzionari, con profilo tecnico-ingegnere, con contratto a tempo pieno e indeterminato a valere sulle citate risorse. Il Comune è risultato destinatario di tale figura. Ai sensi dell'art. 19 il reclutamento è effettuato, attraverso una o più procedure per esami, dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del Progetto RIPAM, pertanto non sarà gestito direttamente dell'Ente il quale, se beneficiario del contributo, sarà solo

chiamato a contrattualizzare il vincitore. L'assunzione è riprogrammata per l'anno 2025, tuttavia potrà avvenire anche in uno degli anni successivi, purchè ricompresi nel triennio di programmazione, a seconda dell'effettivo momento in cui il personale verrà assegnato all'Ente. **Resta inteso che nel caso in cui il Comune non risulti destinatario dei citati finanziamenti, non si procederà ad alcuna assunzione poiché la stessa graverebbe sul bilancio.**

ANNO 2025

Area	Profilo professionale da coprire	TI/TD	PT/FT	Modalità di reclutamento	Tempi attivazione procedura	Costo a regime*	Copertura spesa
Funzionari	Funzionario-ingegnere (Programma Nazionale FESR FSE+ «Capacità per la coesione 2021-2027»)	Ind.	36 h/set	Concorso pubblico svolto da Dipartimento Funzione Pubblica presso RIPAM	IV trimestre	34.772,40	Integralmente eterofinanziato – PCDM - DFP

b.3) assunzione in sovrannumero di tirocinanti TIS

Con Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, e in particolare, con l'art. 3, comma 3-quater.¹³, è stato consentito alle amministrazioni pubbliche l'assunzione a tempo indeterminato, anche part-time, dei tirocinanti TIS. La Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 132, ha integrato le disposizioni citate, prevedendo la possibilità di stabilizzazione delle citate figure fino al 31 dicembre 2026, entro i limiti consentiti dalla citata norma, anche in deroga al piano dei fabbisogni e ai vincoli assunzionali.

La Regione Calabria, per sostenere tale percorso, ha previsto l'erogazione di un contributo una tantum, dapprima quantificato in € 25.000, per ciascun soggetto assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2025 (nota prot. n. 265231/2025). Successivamente il contributo è stato rideterminato in complessivi € 40.000 per ciascun stabilizzato, erogati fino al 2029 (nota prot. n. 344182/2025). La Regione Calabria – Dipartimento Lavoro, con nota prot. n. 442057 del 17/06/2025, ha fornito le prime indicazioni operative per la prosecuzione del percorso di stabilizzazione e ha redatto gli elenchi allegati che indicano il numero di soggetti TIS ancora in servizio presso ciascun Ente.

A tali risorse si aggiungono quelle stabilmente destinate al medesimo scopo dal Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, e in particolare, con l'art. 3, comma 3-quinquies⁴, la cui entità definitiva dipenderà dal numero di complessivo di stabilizzazioni e che, tuttavia, considerato il numero complessivo di tirocinanti TIS in servizio presso

³ 3-quater.1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche avvalendosi delle procedure di avviamento a selezione di cui all'[articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56](#), dei tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti ai disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché dei soggetti destinatari degli accordi di programma di cui alle deliberazioni della Giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2026, in qualità di lavoratori sovranumerari, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse stanziare ai sensi del comma 3-quinquies del presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

⁴ 3-quinquies. Per la copertura dell'onere sostenuto dalle amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), aventi sede nel territorio regionale per le assunzioni previste dai commi 3-bis, 3-ter, 3-ter.1 e 3-quater.1, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra le amministrazioni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine le amministrazioni interessate comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 settembre 2026, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui ai commi 3-bis, 3-ter, 3-ter.1 e 3-quater.1, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'[articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#), a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Le amministrazioni beneficiarie sono tenute a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'[articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#). Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse non utilizzate di cui al presente comma sono riassegnate, per gli anni 2024, 2025 e 2026, alla regione Calabria per essere destinate alle stesse finalità e ai medesimi soggetti di cui al comma 3-ter.1. La regione Calabria è autorizzata a incrementare le risorse di cui al presente comma con risorse proprie, a carico della finanza regionale.

gli enti del territorio regionale, non potrà essere inferiore a circa € 1.600,00 per ciascun lavoratore stabilizzato.

Il Comune ha già manifestato interesse alla stabilizzazione dei soggetti TIS attraverso la piattaforma dedicata. La Regione Calabria ha, quindi, richiesto l'approvazione, entro il 31 luglio 2025, di una delibera di Giunta Comunale con la quale il Comune autorizzi l'avvio della procedura di selezione tramite i Centri per l'Impiego, secondo quanto previsto dall'art. 16 della Legge 56/1987 e regolato anche dal D.lgs. 165/2001, art. 35, comma 1, lett. b), nonché dai Decreti Direttoriali n. 1094/2018 e n. 7086/2022.

Il costo a regime a carico del Comune, cessati gli incentivi regionali, del personale TIS stabilizzato in sovrannumero è definito come segue:

AREA – PROFILO – REGIME ORARIO	COSTO MENSILE LORDO (€)	CONTRIBUTI C/ENTE (€)	IRAP (€)	COSTO MENSILE TOTALE (€)	COSTO ANNUO TOTALE (€)	CONTRIBUTO STATALE FINO A QUIESCENZA (stima - €)	COSTO A REGIME CARICO DEL COMUNE (DALL'ANNO 2030) (€)
Operatore – Operaio generico – 18 ore settimanali	814,14	223,07	69,2	1106,41	14383,33	1600,00	12783,33
Operatore – Operaio generico – 18 ore settimanali	814,14	223,07	69,2	1106,41	14383,33	1600,00	12783,33
Operatore – Operaio generico – 18 ore settimanali	814,14	223,07	69,2	1106,41	14383,33	1600,00	12783,33
TOTALI	2.442,42	669,21	207,60	3.319,23	43.149,99	4.800,00	38.349,99

La sostenibilità a lungo termine della copertura finanziaria di tali costi, cessati gli incentivi regionali, del personale TIS stabilizzato è assicurata dai risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni di personale più sopra indicate e di seguito riassunte, pari a **€ 118.992,61**:

Area	Profilo	Motivazione cessazione	Decorrenza cessazione	Costo complessivo	Quota finanziata a carico di altri enti	Quota risparmiata sul bilancio comunale
Collaboratore	Operatori esperti	Quiescenza per anzianità anagrafica	01.10.2025	€ 28.023,57	0	€ 28.023,57
Istruttore direttivo amministrativo	Funzionari	Quiescenza per anzianità anagrafica	01.11.2025	€ 34.772,41	0	€ 34.772,41
Autista macchine complesse	Operatori esperti	Quiescenza per anzianità anagrafica	01.08.2027	€ 25.174,41	€ 18.000	€ 7.174,41
Operaio generico	Operatori	Quiescenza per anzianità anagrafica	01.07.2029	€ 23.973,24	0	€ 23.973,24
Collaboratore	Operatori esperti	Quiescenza per anzianità anagrafica	01.09.2030	€ 25.048,98	0	€ 25.048,98
TOTALE RISPARMI CESSAZIONI				€ 136.992,61	€ 18.000	€ 118.992,61

c) assunzioni mediante mobilità volontaria:

La Giunta Comunale fa riserva di attivare, previo proprio atto di indirizzo, in occasione dell'avvio dei procedimenti di assunzione di unità di personale a tempo indeterminato, procedure preventive di mobilità volontaria rivolte al personale dipendente di altri enti.

d) progressioni verticali di carriera:

Nell'anno 2024 il Comune ha concluso una progressione verticale di carriera verso l'Area degli Operatori esperti per il profilo professionale di "Operatore specializzato – conduttore macchine complesse" con utilizzo di una quota pari ad € 764,46 (giacché rapportata all'orario a tempo parziale del dipendente: 33 ore e 30 minuti) a valere sulle risorse ex art. 1, comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (0,55 % m.s. anno 2018) e l'utilizzo della procedura transitoria-ex art. 13, c. 7, CCNL 16/11/2022.

Il Comune intende dare seguito a ulteriori n. 3 progressioni verticali, così definite:

ANNO 2025

Area	Profilo professionale	Spesa differenziale annuale	Normativa di riferimento (requisiti e criteri selettivi)	Annualità
Operatori esperti	Operatore specializzato	821,48 (risorse art. 1, comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021)	transitoria-art. 13, c. 7, CCNL 16/11/2022	2025

ANNO 2026

Area	Profilo professionale	Spesa differenziale annuale	Normativa di riferimento (requisiti e criteri selettivi)	Annualità
Istruttori	Agente di polizia locale	2.562,21 (50% accesso interno)	Procedura ordinaria	2026
Istruttori	Istruttore amministrativo-contabile	2.562,21 (50% accesso interno)	Procedura ordinaria	2026

La programmazione sopra indicata è rispettosa:

- per quanto concerne le progressioni verticali previste a valere sulle risorse residue ex art. 1, comma 612, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, del limite di spesa costituito dallo 0,55% del monte salari dell'anno 2018, pari ad € 1.698,24 (€ 2462,70 - € 764,46 consumate all'esito della progressione già realizzata), determinate come da tabella che segue:

Tab. 12 conto del personale 2018	372.626 (429198-11168 arretrati)
Tab. 13 conto del personale 2018	40.961 (52799-11838 segretario com.)
Tab 14 conto del personale 2018	34.177
Monte salari 2018 rilevante	€ 447.764,00
0,55% del monte salari rilevante 2018	€ 2.462,70
Risorse consumate	€ 764,46
Risorse residue	€ 1.698,24

- delle indicazioni contenute negli orientamenti ARAN CFL207, CFL208 e CFL209.

L'individuazione dei requisiti e dei criteri selettivi delle progressioni verticali in regime transitorio è stata oggetto di specifica regolamentazione, previo confronto sindacale.

e) assunzioni mediante forme di lavoro flessibile:

Per il triennio 2025/2027 è prevista la seguente programmazione di spesa per lavoro flessibile:

ANNO 2025

POSTI	AREA	PROFILO PROFESSIONALE E DURATA RAPPORTO	MODALITA' DI COPERTURA POSTO	COPERTURA SPESA	COSTO ASSUNZIONE (€)	SCADENZA PROGRAMMATA	CRONO PROGRAMMA
1	Funzionari/EQ	Istruttore direttivo tecnico – Tempo parziale*** 12 ore settimanali	Art.1,c.557,L.311/2004	Fondi di bilancio	4.317	Dal 01/09/2025 al 31/12/2025	III trimestre 2025
1	Istruttore	Istruttore** contabile/amministrativo-contabile*** 18 ore settimanali	Art.1,c.557,L.311/2004	Fondi di bilancio	6.168	Dal 01/09/2025 al 31/12/2025	III trimestre 2025

****Con facoltà, mediante specifico provvedimento della Giunta comunale, di modificare l'area di inquadramento dell'unità da reclutare, entro i limiti finanziari determinati nel presente fabbisogno**

*****Ex art. 31-bis, comma 1, del D.L. n. 152/2021**

ANNO 2026

POSTI	AREA	PROFILO PROFESSIONALE E DURATA RAPPORTO	MODALITA' DI COPERTURA POSTO	COPERTURA SPESA	COSTO COMPLESSIVO ANNUO	SCADENZA PROGRAMMATA	CRONO PROGRAMMA
==	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

ANNO 2027

POSTI	AREA	PROFILO PROFESSIONALE E DURATA RAPPORTO	MODALITA' DI COPERTURA POSTO	COPERTURA SPESA	COSTO COMPLESSIVO ANNUO	SCADENZA PROGRAMMATA	CRONO PROGRAMMA
==	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

In riferimento alle posizioni per le quali si richiede la copertura mediante istituti contrattuali a tempo determinato, si precisa che si tratta di profili professionali in riferimento ai quali, tenuto conto della nuova struttura organizzativa del Comune e dell'impossibilità di immediata acquisizione di unità di personale a tempo indeterminato, non sussistono, ovvero non sussistono in numero sufficiente ad assicurare l'integrale copertura delle posizioni previste in dotazione organica, analoghe professionalità all'interno del Comune. Il ricorso a risorse esterne, da assumere a tempo parziale, costituisce, inoltre, nel breve periodo, un efficace strumento di contenimento della spesa di personale e di tutela degli equilibri economico-finanziari del Comune.

Si fa, in ogni caso, riserva di autorizzare, con specifici provvedimenti, le eventuali assunzioni a tempo determinato ovvero le assegnazioni temporanee in forma convenzionale (art. 23 del CCNL funzioni enti locali 16.11.2022; art. 30 D.Lgs. n. 267/2000; ecc....) che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa per il lavoro flessibile, come rideterminato, nonché delle altre disposizioni, tempo per tempo vigenti, in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile, con particolare riferimento al rispetto del tetto insuperabile delle spese di personale.

f) convenzioni con altri enti

Il Comune ha provveduto a sottoscrivere convenzione ex art. 23 CCNL Funzioni Locali 2022 per l'utilizzo condiviso per n. 9 ore settimanali di n. 1 funzionario tecnico in ruolo presso il Comune di Rosarno, per la durata di n. 1 mese. Il Comune riserva la facoltà di proroga o rinnovo di detta convenzione ovvero la stipula di nuove convenzioni.

g) mansioni superiori

Il Comune, allo scopo di migliorare l'efficienza del servizio di polizia locale nelle more del completamento delle procedure di reclutamento e progressione, programma, nel corrente anno 2025 con prosecuzione nell'esercizio 2026, il conferimento di mansioni superiori a dipendente inquadrato nell'area immediatamente inferiore, secondo le modalità e i termini di legge e la disciplina attuativa dell'ordinamento del Comune, a copertura di n. 1 posto di agente di polizia locale (area istruttori) per n. 6 mesi prorogabili, sussistendone i presupposti di legge, per ulteriori n. 6 mesi.

h) incremento orario lavoratori a tempo indeterminato e parziale

Il Comune programma il progressivo ampliamento dell'orario di lavoro del personale in servizio a tempo parziale allo scopo di conseguire maggiori livelli di efficienza dei servizi riducendo, nel contempo, il fabbisogno di ulteriore personale dall'esterno con complessiva riduzione dei costi per l'Ente.

Gli incrementi programmati saranno resi effettivi, nel caso di tempestiva approvazione dei documenti contabili, entro il primo trimestre dell'anno di riferimento e, comunque, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

Di seguito la programmazione generale degli incrementi orari:

2025

MATR. DIP. TE	AREA	SETTORE DI INQUADRAMENTO	INCREMENTO ORARIO PROGRAMMATO	COSTO ANNUO INCREMENTO*	COPERTURA SPESA	CRONOPROGRAMMA
NESSUN INCREMENTO PROGRAMMATO						
TOTALE				0	0	

2026

MATR. DIP. TE	AREA	RIPARTIZIONE DI INQUADRAMENTO	INCREMENTO ORARIO PROGRAMMATO	COPERTURA SPESA	CRONOPROGRAMMA
COSTO COMPLESSIVO DEGLI INCREMENTI ORARI (al netto IRAP)				28.114,26	Fondi di bilancio
					I trimestre 2026

2027

MATR. DIP. TE	AREA	RIPARTIZIONE DI INQUADRAMENTO	INCREMENTO ORARIO PROGRAMMATO	COPERTURA SPESA	CRONOPROGRAMMA

COSTO COMPLESSIVO DEGLI INCREMENTI ORARI (al netto IRAP)	19.176,00	Fondi di bilancio	I trimestre 2027
---	------------------	-------------------	------------------

ANNI SUCCESSIVI (2028)

MATR. DIP. TE	AREA	RIPARTIZIONE DI INQUADRAMENTO	INCREMENTO ORARIO PROGRAMMATO	COPERTURA SPESA	CRONOPROGRAMMA
COSTO COMPLESSIVO DEGLI INCREMENTI ORARI (al netto IRAP)			6.628,33	Fondi di bilancio	I trimestre 2028

3.3.4 Formazione del personale

a) priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze:

Risulta prioritario procedere ad una consistente e decisa riqualificazione del personale in servizio per quanto concerne sia le competenze amministrative sia quelle digitali.

b) risorse interne ed esterne disponibili e/o 'attivabili' ai fini delle strategie formative:

Non risultano competenze interne attivabili a sostegno delle strategie formative. Sarà data priorità all'attivazione di strategie formative a carattere pubblico e, ove possibile, in forma associata tra più enti.

c) misure volte ad incentivare e favorire l'accesso a percorsi di istruzione e qualificazione del personale (laureato e non):

- disponibilità alla programmazione dei permessi previsti dalla contrattazione collettiva vigente;
- disponibilità all'autorizzazione di esperienze di utilizzo del personale presso altri enti, con finalità formative.

d) obiettivi e risultati attesi della formazione, in termini di:

- riqualificazione e potenziamento delle competenze;
- livello di istruzione e specializzazione dei dipendenti.

SEZIONE 4. MONITORAGGIO

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui all'art. 9, del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sarà effettuato in forma singola.